

BILANCIO • CERTIFICAZIONE • SOCIETÀ • GIURISPRUDENZA

**Valutazione del merito creditizio:
rating esterni e *rating* interni**

**Comportamento dell'imprenditore
e deducibilità dei costi antieconomici**

**Ammortamento inferiore
alla quota ordinaria massima**

**Valutazione del *goodwill*
e principi contabili americani**

**Responsabilità amministrativa della società
e sistema di controllo interno**

**Falso in bilancio:
condotta tipica e soglie di punibilità**

**Il nuovo collegio sindacale
e controllo legale dei conti**

**Riforma societaria:
le società di capitali**

**Nuova bancarotta fraudolenta "impropria"
Art. 223, comma 1, n. 1), codice civile**

**Gazzette Ufficiali:
Leggi per le aziende dal 1° al 31 gennaio 2003**



Editoriale Tributaria Italiana

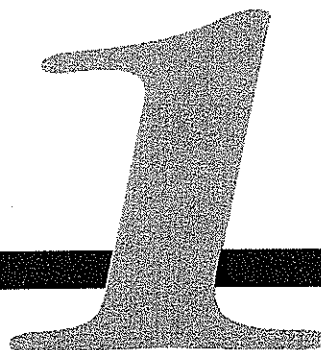
 **DAGOSTINI PROFESSIONALE SPA**

Viale Mazzini, 25 - 00195 Roma

MENSILE sped. in c. p. 45%

art. 2 comma 20/b

L. n. 662/1996 - Filiale di Roma



A

nuova normativa sulle transazioni commerciali

gli interessi di mora

di **Fabio Gallio**

Dottore commercialista e revisore contabile in Padova

e **Federico Terrin**

Avvocato tributarista in Padova

1. Premessa

Con il D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre 2002 (in "Impresa c.i." n. 10/2002, pag. 1683), l'ordinamento giuridico italiano ha recepito la Direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000 del Parlamento e del Consiglio europei, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Tale provvedimento introduce, tra l'altro, una specifica disciplina per i pagamenti relativi a transazioni commerciali e regola in dettaglio la misura e i termini di decorrenza degli interessi da ritardato pagamento (1).

Scopo del presente scritto è quello di verificare quali saranno gli effetti generali prodotti dalla nuova normativa nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori, facendo anche riferimento alla disciplina civilistica degli interessi di mora e al loro trattamento fiscale ai fini Irpeg ed Irap in capo alle società industriali e commerciali.

Su quest'ultimo aspetto, si segnala ad oggi l'assenza di una presa di posizione dell'Amministrazione finanziaria relativamente alla nuova normativa: di conseguenza, le considerazioni che verranno successivamente effettuate potranno subire delle modifiche non appena vi sarà una pronuncia ministeriale in merito.

(1) Si ricorda che, per l'individuazione degli interessi rientranti nell'ambito di applicazione del provvedimento, occorre riportarsi alle disposizioni che, agli artt. 1218 e seguenti del codice civile, si occupano dell'inadempimento delle obbligazioni.

Prima di procedere, però, è opportuno soffermarsi sulle principali disposizioni del decreto che qui interessano.

2. Nuova disciplina

2.1. Ambito di applicazione: artt. 1 e 2

Le nuove disposizioni si applicano a tutte le transazioni commerciali fra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di beni o la prestazione di servizi contro il pagamento di un corrispettivo (2).

Nella nozione di imprenditore, ai soli fini della norma in questione, rientrano anche i professionisti.

Restano esclusi i contratti dei consumatori, i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, le richieste di interessi inferiori a 5 euro, i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

La nuova normativa non si applica ai contratti/rapporti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

2.2. Presupposti dell'inadempimento: art. 3

L'art. 3 stabilisce i presupposti dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria e pone a carico del debitore l'onere della prova di non avere potuto adempiere l'obbligazione, o di non avere potuto eseguire esattamente, nel tempo previsto, la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili.

(2) Secondo parte della dottrina, dovrebbero stare fuori dalla nuova normativa le permuta e i contratti che non hanno un corrispettivo già determinato a fronte della consegna di un bene o della prestazione di servizi. Cfr. G. Saporito, in "Norme & Tributi" de "Il Sole-24 Ore" del 21 settembre 2002, pag. 21, e del 25 ottobre 2002, pag. 28.

2.3. Decorrenza e saggio degli interessi di mora: artt. 4 e 5

Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento come pattuito dalle parti, ovvero, per i contratti di durata, dalla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto (termini contrattuali) (3).

Nel caso in cui la data o il periodo di pagamento non siano stabiliti nel contratto (4), gli interessi decorrono automaticamente, senza la necessaria intimazione scritta per la costituzione in mora del debitore, dal termine legale di trenta giorni (5):

- dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente a quello di una fattura;

- dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

- dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento di contenuto equivalente a quello di una fattura è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

- nei casi in cui la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento di contenuto equivalente a quello di una fattura anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, da quest'ultima data.

Il saggio legale degli interessi di mora è determinato in misura pari al saggio di interesse praticato dalla Banca Centrale Europea sul principale strumento di rifinanziamento, aumentato di 7 punti percentuali, ed ha valenza semestrale. Tale importo viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre.

In ogni caso viene riconosciuto spazio all'autonomia contrattuale delle parti, le quali possono concordare per iscritto un diverso termine per l'adempimento commerciale e/o un diverso saggio di interesse.

2.4. Nullità degli accordi delle parti: art. 7

È prevista, però, la sanzione di nullità dell'accordo delle parti sulla data del pagamento o sulle conseguenze del pagamento, qualora questo risulti iniquo in danno del creditore, considerata la corretta prassi

(3) Cfr. relazione ministeriale in "Guida Normativa" n. 196 del 2002 pagg. 10-13.

(4) Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 4, è prevista una disciplina specifica per i contratti aventi per oggetto prodotti alimentari deperibili.

(5) Tale termine dovrebbe essere computato ai sensi dell'art. 2963 del codice civile.

commerciale, la natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, la condizione dei contraenti, dei relativi rapporti commerciali e di ogni altra circostanza.

Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad essi concessi.

La nullità *de qua* può essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, il quale, esercitando il potere di integrazione del contratto, applica i termini legali ovvero riporta il contratto ad equità avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle circostanze oggettive e soggettive, menzionate nel comma 1 dell'articolo in esame (6).

2.5. Tutela degli interessi collettivi: art. 8

Al fine di evitare l'abuso dell'autonomia delle parti e di limitare le possibili asimmetrie contrattuali, l'art. 8 conferisce alle associazioni di categoria degli imprenditori ed artigiani la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi.

In particolare, tali associazioni hanno la possibilità di adire il giudice competente con un'azione cautelare e ottenere, ai sensi dell'art. 669-bis e seguenti del codice di procedura civile, l'inibitoria all'uso degli accordi dei quali sia accertata la grave iniquità in riferimento alle condizioni contrattuali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo. In caso di inosservanza delle disposizioni rese dal giudice, possono essere irrogate, anche su istanza delle stesse associazioni, pesanti sanzioni pecuniarie (7).

2.6. Risarcimento dei danni: art. 6

Oltre gli interessi di mora il debitore inadempiente deve risarcire il creditore degli eventuali costi affrontati da quest'ultimo per il recupero delle somme spettanti a titolo di corrispettivo, salvo la prova del danno ulteriore a norma dell'art. 1224, comma 2, del codice civile, e l'esonero da responsabilità ove il ritardo non sia ad esso imputabile.

2.7. Altre disposizioni di particolare interesse: artt. 9, 10 ed 11, commi 2 e 3

L'art. 9 prevede alcune modifiche al codice di procedura civile in merito ai ricorsi per ingiunzione di pagamento ed all'emissione dei conseguenti decreti ingiuntivi.

L'art. 10 stabilisce, inoltre, l'automatica applicazione degli interessi di mora con il medesimo saggio previsto

(6) Cfr. relazione ministeriale in "Guida Normativa" n. 196 del 2002 pagg. 10-13.

(7) Così S. Mattia, M. Negro, in "Guida Normativa" n. 196 del 2002, pag. 14.

dalla normativa in esame anche ai rapporti disciplinati dalla legge sulla subfornitura nelle attività produttive.

L'art. 11, comma 2, invece, sancisce che sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali contenenti una disciplina più favorevole per il creditore.

L'art. 11, comma 3, infine, riguarda l'opponibilità ai creditori del compratore della riserva della proprietà, di cui all'art. 1523 del codice civile, qualora questa, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, venga confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.

3. Alcune considerazioni

3.1. La disciplina prevista dal codice civile sugli interessi di mora

Dalla normativa contenuta nel codice civile, ed in particolare dall'art. 1224, si evince che gli interessi di mora rappresentano il ristoro, con funzione risarcitoria ed in misura forfettariamente predeterminata, della mancata disponibilità della somma dovuta al creditore, ove sussista una situazione di ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria ancora possibile (8).

Il debito relativo agli interessi moratori presuppone ovviamente l'esistenza di un'obbligazione, ma trova la sua causa immediata nella *mora debendi*, definita nell'accezione più ampia come la violazione dell'obbligo di adempiere tempestivamente (9), ossia nel ritardo colpevole nell'adempimento (10), che si configura come uno stato giuridico durevole che si protrae *de die in diem*, sostanzialmente uguale nelle obbligazioni pecuniarie, qualunque sia la fonte dell'obbligazione primaria rimasta inadempita.

Antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2002, la disciplina del codice civile prevedeva che ai fini della decorrenza (maturazione) degli interessi di mora a favore del creditore, era necessaria o l'esistenza di una clausola contrattuale con previsione esplicita di messa in mora del debitore in caso di inadempimento decorso il termine contrattualmente prestabilito (cosiddetta costituzione in mora automatica o *mora ex re*), od un atto giuridico recettizio (11), stragiudiziale ed in forma scritta, di costituzione in mora del debitore ex art. 1219, comma 1, del codice civile (cosiddetta *mora ex persona*).

In conformità al dettato del predetto art. 1219 del codice civile, la costituzione in mora del debitore non era necessaria solo nelle ipotesi tassativamente pre-

viste ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 1219 stesso, ossia quando il debito deriva da fatto illecito, quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione e quando il termine di adempimento è scaduto e l'obbligazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.

Al di fuori pertanto delle fattispecie *ut supra* indicate e normativizzate al comma 2 dell'art. 1219, la disciplina civilistica non prevedeva la "mora automatica".

Di qui dunque la rilevante novità introdotta dal D.Lgs. n. 231/2002, laddove all'art. 4, comma 1, si stabilisce il principio generale di automaticità nella decorrenza degli interessi di mora, ponendo in evidenza innanzitutto il criterio cronologico dato "dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento", recependo così integralmente il principio *dies interpellat pro homine*.

Ne consegue pertanto che dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo *de quo*, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, essendo venuta meno sostanzialmente la necessità della formale costituzione in mora per intimazione del debitore inadempiente, imprescindibile per la decorrenza degli interessi di mora nella disciplina processual-civilistica anteriore al D.Lgs. n. 231/2002.

3.2. La forma della deroga contrattuale al termine legale di decorrenza automatica degli interessi di mora: riflessi civilistici e tributari

È prevista, nel pieno rispetto del principio della libertà contrattuale, già privilegiato dal legislatore comunitario, la validità della pattuizione tra le parti, in ordine al termine di pagamento ed al *dies a quo* per la maturazione degli interessi di mora.

Relativamente alle fattispecie nelle quali la data od il periodo di pagamento non siano stabiliti nel contratto, il comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, ha introdotto il termine legale di pagamento di trenta giorni, scaduto il quale gli interessi di mora iniziano a decorrere automaticamente, ed ha fissato alle lettere a), b), c) e d) le casistiche del *dies a quo* per il computo del predetto termine legale di trenta giorni. Ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 sono inoltre disciplinati i termini legali per il pagamento dei corrispettivi per la cessione dei prodotti alimentari deteriorabili e la possibilità di derogare ai termini predetti, solo con atto scritto e nei limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti presso il Ministero delle attività produttive dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.

Per quanto concerne la forma della deroga contrattuale del termine di pagamento e di quello relativo alla decorrenza della mora, si osserva che dall'interpretazione letterale dell'intero art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, risulta che la forma scritta della deroga stessa sia obbligatoria solo per la fattispecie di cui al comma 3 del predetto art. 4, ovvero per i contratti "aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili".

(8) In tal senso: Cass. 18 febbraio 2000, n. 1834 e Cass. 29 settembre 1998, n. 9703.

(9) Cfr. "Digesto delle Discipline privatistiche", Sezione Civile, XI, 1998, pag. 444.

(10) Cfr. Galgano, *Diritto Civile e Commerciale II*, 1, Padova, 1990, pag. 69.

(11) In tal senso Cass. 22 febbraio 2001, n. 2600.

Non si ritiene pertanto di poter aderire a quell'interpretazione (12), che reputa possibile stabilire contrattualmente termini superiori di pagamento e di decorrenza della mora, solo con un accordo scritto.

Più corretto sembra invece l'orientamento di chi riconosce l'introduzione, con il nuovo D.Lgs. n. 231/2002, della forma scritta generalizzata (13), quale conseguenza della necessità sostanziale, quanto meno ai fini tributari, di poter documentare l'intervenuta deroga contrattuale.

Sotto il profilo strettamente civilistico non sussiste pertanto alcun obbligo, al di fuori del caso disciplinato al comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, di un accordo scritto, qualora si voglia derogare alla disciplina legale sulla decorrenza degli interessi di mora.

A tale conclusione si giunge sulla base del dettato del predetto art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, ed inoltre considerando la possibilità dell'eventuale accettazione implicita del creditore che ben può sempre, con il suo atteggiamento di tolleranza del ritardo, non esigendo gli interessi moratori, anche ratificare *ex post* un accordo orale con il debitore sull'effettiva data di decorrenza della mora stessa.

Diversamente, nell'ambito tributario, la deroga convenuta tra creditore e debitore, pur non necessitando della forma scritta, per ottenere un riconoscimento certo da parte dell'Amministrazione finanziaria, è opportuno che possa essere documentalmente comprovata, così che la forma scritta sarebbe in tal caso richiesta *ad probationem* e non *ad substantiam*.

Tuttavia, anche la forma scritta di un accordo derogatorio alla disciplina del D.Lgs. n. 231/2002, potrebbe non essere sufficiente ai fini della opponibilità e della validità dell'accordo stesso, qualora fosse eccepita la nullità, ai sensi e nelle ipotesi contemplate nell'art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002, della deroga convenuta tra creditore e debitore.

Si ritiene infatti che all'Amministrazione finanziaria sarebbe consentito, eccependo la predetta nullità, *ex art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002*, disconoscere, ai soli fini del rapporto tributario, anche un accordo scritto derogatorio alla disciplina legale sulla decorrenza degli interessi moratori, costringendo conseguentemente il contribuente ad adire il giudice tributario, che sarà pertanto chiamato a decidere, *ex art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992*, sulla validità dell'accordo stesso.

Si sottolinea, peraltro, che in assenza di interventi chiarificatori del Fisco, qualora in sede di contenzioso tributario venga disconosciuta dall'Amministrazione finanziaria una deroga alla mora automatica, intervenuta tra creditore e debitore, incomberà sempre al Fisco e non al contribuente l'onere probatorio. È infatti onere dell'Amministrazione finanziaria fornire la prova positiva dei fatti che costituiscono il fondamento della

sua pretesa (14), e questo considerando che è l'Amministrazione finanziaria "da un punto di vista sostanziale, creditrice del tributo domandato" (15).

Pertanto, per opporre all'Amministrazione finanziaria tali accordi in caso di eventuali contestazioni, nei contratti che si andranno a stipulare, sarebbe opportuno inserire delle clausole scritte *ad hoc*.

Per quelli già in essere e stipulati dopo l'8 agosto 2002 o per quelli che verranno rinnovati successivamente a tale data, qualora non sia possibile effettuare le integrazioni *de quibus*, sarebbe opportuno provvedere da parte del creditore ad uno scambio di corrispondenza con il debitore, attraverso la quale vengano specificati i relativi accordi, ovvero indicare in fattura le condizioni di pagamento.

Il debitore, dal canto suo, potrebbe accettare formalmente le condizioni o volta per volta o all'inizio dell'anno per i rapporti dell'anno.

Effettuate tali precisazioni, è opportuno a questo punto verificare la disciplina fiscale degli interessi di mora.

4. Trattamento fiscale degli interessi di mora

4.1. Ai fini dell'Irpeg e dell'Irap in capo al creditore

Va, *in primis*, ricordato che gli interessi di mora sono proventi che per il creditore maturano dal momento in cui esiste l'evento giuridico che li rende applicabili.

A tale proposito, è necessario distinguere l'ipotesi in cui i contratti siano stati stipulati precedentemente alla data dell'8 agosto 2002 (e comunque non siano disciplinati dalla nuova normativa) da quella in cui, invece, alle transazioni commerciali si applicano le nuove disposizioni.

Nel primo caso, gli interessi maturano dalla data di costituzione in mora del debitore, che avviene, generalmente, con un atto di diffida ad adempiere, ovvero dalla data in cui si verifica il mancato pagamento o un altro evento previsto da una clausola contrattuale che determina la situazione moratoria.

Nel secondo caso, invece, è necessario tenere conto della decorrenza automatica degli interessi, qualora nulla sia pattuito dalle parti.

Ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (di seguito Tuir), il quale stabilisce che: "I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite", tali interessi concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro contabilizzazione e indicazione nel conto economico (16).

È prevista, inoltre, la possibilità di rinviare la tassazione degli interessi di mora fino al momento del loro

(12) Cfr. E. Fossa, *Diritto e Pratica delle Società*, in "Il Sole-24 Ore", n. 22/2002, pag. 33.

(13) Cfr. G. Giunta, in "Norme & Tributi" de "Il Sole-24 Ore" del 19 novembre 2002, pag. 30.

(14) Cfr. Cass., SS.UU., sent. n. 3578 del 9 febbraio-3 agosto 1989.

(15) Cfr. Commissione Centrale, Sez. XXI, decisione n. 959 del 19 ottobre 1990-5 febbraio 1991, e Commissione Provinciale di Latina, Sez. IV, sent. n. 436 del 19 febbraio 1997.

(16) Così P. Cepellini, R. Lugano, in "Norme & Tributi" de "Il Sole-24 Ore" del 31 ottobre 2002, pag. 23.

effettivo realizzo, mediante appositi accantonamenti e svalutazioni (17).

Infatti, l'art. 71, ultimo comma, del Tuir stabilisce che: "6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui ai precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi e finanziari si applicano le disposizioni del comma 5, calcolando l'eccedenza del fondo con riferimento al valore dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio".

In altri termini, è prevista la possibilità per la società creditrice di dedurre nell'esercizio un importo pari all'ammontare dei crediti per interessi di mora maturato nel medesimo periodo e decrementato delle perdite di detti crediti, computate con riferimento al loro valore nominale.

Tali svalutazioni ed accantonamenti alimentano, infatti, un "Fondo fiscale", il quale in ciascun esercizio non può superare l'importo degli interessi di mora maturato nell'esercizio.

È necessario ricordare che, come precisato dall'Amministrazione finanziaria (18), l'obbligo di istituzione del fondo rischi su crediti per interessi di mora non è più richiesto, così come previsto dall'art. 71 del Tuir.

Di conseguenza, sono possibili anche le svalutazioni dirette di tali crediti, le quali sono fiscalmente riconosciute, purché, ovviamente, abbiano interessato il conto economico.

In tale caso, dell'importo di suddette svalutazioni si trova evidenza nel prospetto "Crediti" della dichiarazione dei redditi (19).

Qualsiasi sia la tecnica contabile adottata, il fondo rischi su crediti per interessi di mora deve essere tenuto distinto da quello su crediti di cui all'art. 71, comma 1, del Tuir, in quanto i criteri di accantonamento e di utilizzo di detti fondi è notevolmente diverso (20).

Le perdite su crediti per interessi di mora che risultano da elementi certi e precisi, come previsto dall'art. 66 del Tuir, sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti.

Inoltre, qualora l'ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti risulti eccedente quello complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora, l'eccedenza va recuperata a tassazione come sopravvenienza attiva.

(17) Cfr. M. Leo, F. Monacchi, M. Schiavo, *Le imposte sui redditi*, Tomo I, Milano, 1999, pag. 1086.

(18) Cfr. circolare ministeriale n. 73/E del 27 maggio 1994, paragrafo 3.35, in "Il fisco" n. 22/1994, pag. 5459.

(19) Tale prospetto è inserito, ad esempio, nel quadro RS di Unico 2002.

(20) Cfr. B. Dei, P.R. Sorignani, *Manuale di contabilità fiscale*, 2002, pag. 638.

Ai fini Irap e con riferimento alle società industriali e commerciali, si ritiene che gli interessi di mora, i quali devono essere iscritti nel conto economico tra gli altri proventi finanziari (21), ed i componenti positivi (sopravvenienze attive) e passivi (svalutazioni) connessi alla rilevazione di tali interessi, non concorrano alla formazione della base imponibile.

Infatti, ai sensi del combinato degli artt. 5 e 11, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, i proventi e gli oneri iscritti nella parte finanziaria del conto economico, di cui al comma 1, lettera C), dell'art. 2425 del codice civile, non sono tassabili e deducibili, in quanto classificabili in una voce diversa da quelle rilevanti ai fini Irap [voci A) e B) del conto economico]. Con la conseguenza che lo stesso trattamento viene riservato ai componenti di redditi ad essi correlati. Inoltre, le perdite su crediti, nella cui definizione si ritiene vadano comprese anche quelle relative agli interessi di mora, non sono mai deducibili (22).

4.2. Ai fini dell'Irpeg e dell'Irap in capo al debitore

Il debitore deve registrare il debito per interessi di mora maturati nell'esercizio di competenza.

In tale modo, ha la possibilità di dedurre le relative somme ai sensi del comma 4 dell'art. 75 del Tuir.

Qualora venga meno il debito, in quanto, ad esempio, il relativo importo non è stato pagato, dovrà essere rilevata una sopravvenienza attiva (23).

Ai fini Irap, tali somme non sono rilevanti, in quanto valgono le stesse considerazioni effettuate in merito al trattamento fiscale degli interessi di mora in capo al creditore.

4.3. Ai fini Iva

Gli interessi di mora sono esclusi dalla base imponibile Iva ai sensi dell'art. 15, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (24).

Tali interessi non devono essere confusi con quelli per dilazione del pagamento, i quali sono soggetti ad Iva in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972 (25).

(21) Cfr. Principio contabile nazionale n. 12, in pocket n. 7-2001, allegato a "Il fisco" n. 45/2001.

(22) Cfr. circolare ministeriale n. 148/E del 26 luglio 2000, punti 4.2. e 4.3, in "Il fisco" n. 32/2000, pag. 10055.

(23) In tal senso anche M. Valsecchi, *Interessi di mora: riflessioni a margine del D.Lgs. n. 231 del 2002*, in "Il fisco" n. 46/2002, fascicolo n. 1, pag. 7297.

(24) Al contrario, sarebbe dovuta l'imposta di bollo di euro 1,29, qualora l'importo degli interessi superi euro 77,47. Cfr. M. De Ruvo e I. La Candia, *D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231: aspetti civilistici e fiscali delle transazioni commerciali*, in "Il fisco" n. 1/2002, fascicolo n. 1, pag. 52.

(25) Cfr. R. Rizzardi, in "Norme & Tributi", de "Il Sole-24 Ore" del 7 novembre 2002, pag. 29.

5. Conclusioni

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, è opportuno, pertanto, che le società, alla chiusura di ciascun esercizio, conteggino con attenzione gli interessi di mora spettanti e/o dovuti in seguito a transazioni commerciali, i cui pagamenti non sono stati regolati entro la scadenza prevista contrattualmente o, in caso di mancanza di accordi, dalla legge.

Nel caso dei soggetti creditori, infatti, gli interessi maturano automaticamente e vengono, di conseguenza, tassati ai fini delle imposte dirette, qualora non si proceda alla loro integrale svalutazione, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale.

È necessario precisare che, qualora gli interessi non vengano contabilizzati, tali componenti positivi vengono ripresi comunque a tassazione nell'esercizio di maturazione, al contrario degli accantonamenti che, se non effettuati dal contribuente, non vengono fiscalmente riconosciuti (26).

Nel caso dei soggetti debitori, invece, la loro mancata rilevazione non solo non permette la deduzione

ai fini Irpeg, ma anche, in caso di mancato pagamento, farebbe emergere una sopravvenienza attiva, dal momento che il debito sarebbe comunque giuridicamente esistente (27).

Infine, si vuole evidenziare che alcuni punti essenziali della nuova normativa dovranno essere chiariti anche dall'Amministrazione finanziaria.

In particolare, ci si riferisce alle forme che devono avere le deroghe convenute tra creditori e debitori per ottenere il riconoscimento fiscale, ovvero alla documentazione necessaria affinché la rinuncia agli interessi moratori possa essere dedotta dal soggetto creditore.

Un altro aspetto che dovrà essere sicuramente chiarito, ma che esula dal presente scritto, riguarda la rilevanza degli interessi di mora ai fini della normativa sull'usura (28).

(26) Cfr. G. Giunta, in "Norme & Tributi", de "Il Sole-24 Ore" del 7 novembre 2002, pag. 29.

(27) Cfr. G. Giunta, in "Norme & Tributi", de "Il Sole-24 Ore" del 19 novembre 2002, pag. 25.

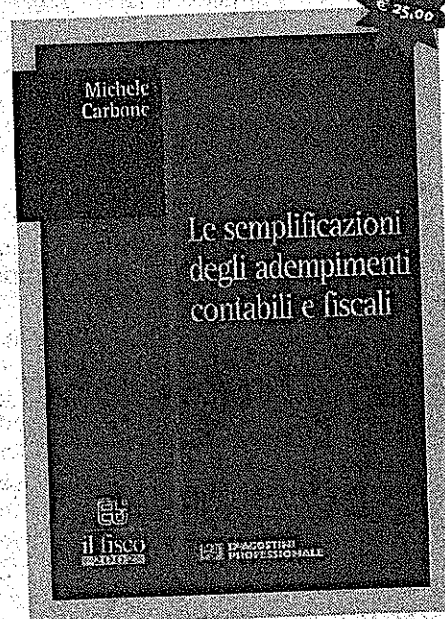
(28) Relativamente a tale argomento, si rinvia a E. Tamborlini, *Interessi di mora e tassi usurari*, in "Impresa c.i." n. 1/2001, pag. 92.

Nelle librerie specializzate o con richiesta diretta all'Editore

Michele Carbone

Le semplificazioni degli adempimenti contabili e fiscali

CEDOLA RICHIESTA VOLUME di pagg. 560, € 25,00 "LE SEMPLIFICAZIONI DEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI"	
Nome _____	
Cognome _____	
P. Iva _____	
Cod. Fisc. _____	
Residente in Via _____	
Città _____	
c.a.p. _____	Prov. _____
Firma _____	
Compilare e spedire insieme alla fotocopia del versamento di € 25,00 sul c/c postale n. 61844007 o con assegno bancario non trasferibile intestato a ETI M De Agostini Professionale S.p.A. Viale Maresciallo Pileudski, 124 - 00197 Roma (Tel. 06.32.17.538 - Fax 06.32.17.458)	



il disco
ETI M DE AGOSTINI
PROFESSIONALE